

DECRETO LEGISLATIVO N. 33

SOTTO-SEZIONE I LIVELLO **INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA**

Riferimenti normativi al decreto 33

ART. 42

1. *Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:*
 - a) *i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;*
 - b) *i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;*
 - c) *il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;*
 - d) *le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.*
